

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXVI

Berna, 1^o aprile 1953.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—; semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali. — S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1953

LEGGE FEDERALE

che completa

quella sulla polizia delle acque nelle regioni elevate

(Del 27 marzo 1953)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,visti gli articoli 24, 24 *bis* e 85, numero 6, della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 1952,

decreta:

I

La legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è completata dalle disposizioni seguenti:

Art. 3 bis

¹ Il Consiglio federale provvede affinché, per le opere d'invaso attuali o future, siano prese le misure necessarie per prevenire più che sia possibile i pericoli e i danni che potessero derivare dal loro modo di costruzione, dalla loro insufficiente manutenzione o da operazioni belliche. Ove occorra, tali misure potrebbero essere applicate anche ad altri impianti idrici delle officine idroelettriche.

² Le misure devono essere prese tenendo conto per quanto possibile di un'utilizzazione economica delle forze idrauliche. Il Consiglio federale decide le misure dopo aver sentito il proprietario dell'opera e, trattandosi di misure di costruzione, dopo aver consultato, per quanto un'intesa con il proprietario non sia stata possibile, periti riconosciuti in materia di genio civile e d'economia idraulica.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie dopo aver sentito i Cantoni e la Commissione federale dell'economia delle acque. Esso può incaricare i Cantoni di applicarle.

⁴ I piani d'esecuzione delle opere devono essere approvati dal Consiglio federale. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere.

⁵ Se la sicurezza, l'indipendenza o la neutralità della Svizzera sono messe in pericolo, il Consiglio federale può delegare i suoi poteri al Comandante dell'esercito, in quanto si tratti di misure destinate a proteggere opere o regioni minacciate. Tuttavia, soltanto il Consiglio federale è competente a ordinare, prima dell'apertura di ostilità contro la Svizzera, l'abbassamento del livello dei bacini di accumulazione.

⁶ Quando le istruzioni impartite conformemente al presente articolo o le loro disposizioni esecutive devono essere applicate senza indugio e il proprietario dell'opera non vi ottempera, il Consiglio federale può ricorrere a mezzi coercitivi per far eseguire, a spese del proprietario dell'opera, le misure ordinate.

⁷ Il proprietario dell'opera sopporta le spese derivanti dall'applicazione delle misure impostegli, come pure, se è il caso, gl'inconvenienti che ne potessero risultare. Egli è inoltre tenuto, fatta riserva del decimo capoverso, a riparare i danni che l'applicazione di queste misure potesse direttamente cagionare a terzi.

⁸ Il costo delle misure di costruzione imposte dalla Confederazione per proteggere da operazioni belliche gl'impianti esistenti è sopportato, per quanto siffatte misure oltrepassino le esigenze della statica, dal proprietario in ragione di due terzi e dalla Confederazione in ragione di un terzo.

⁹ La Confederazione paga al proprietario dell'opera un'adeguata indennità per la diminuzione delle entrate provenienti dalla produzione di energia all'officina o per altri danni risultanti dall'abbassamento ordinato del livello di un bacino d'accumulazione, se l'abbassamento è stato eseguito conformemente alle istruzioni impartite. L'indennità non può eccedere la metà del danno cagionato.

¹⁰ Se l'abbassamento del livello di un bacino d'accumulazione è stato eseguito conformemente alle istruzioni impartite, il proprietario dell'opera non è tenuto a riparare i danni subiti da terzi a cagione delle masse d'acqua versate a valle per l'abbassamento del livello o della mancanza di energia elettrica.

¹¹ Se le masse d'acqua evacuate in seguito a un abbassamento ordinato ed eseguito conformemente alle istruzioni impartite cagionano danni gravi a terzi, questi hanno diritto a un'adeguata indennità da parte della Confederazione.

Art. 12 bis

¹ Le disposizioni degli articoli dal 9 al 12 sono applicabili quando si tratti, nei casi previsti dall'articolo 3 bis, di danni cagionati nei corsi d'acqua dalle masse d'acqua evacuate in esecuzione dell'ordine di abbassare il livello di un bacino d'accumulazione.

² Se la Confederazione contesta che una domanda d'indennità fondata sull'articolo 3 bis, capoversi nono o undecimo, sia giustificata, il Tribunale federale giudica come istanza unica, conformemente agli articoli dal 110 al 115 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 13 bis

¹ Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 3 bis, come pure alle prescrizioni e alle istruzioni particolari emanate in virtù di esso, è punito con la detenzione o con la multa. È punibile anche l'azione commessa per negligenza.

² Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sono di competenza della Corte penale federale. È riservato il perseguimento penale dei crimini e dei delitti contemplati negli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale svizzero e negli articoli 165 e 166 del Codice penale militare.

II

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: **Schmuki.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: **Th. Holenstein.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede sarà pubblicata conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3

della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 marzo 1953.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *1^o aprile 1953.*

Termine d'opposizione: *30 giugno 1953.*

Termine d'opposizione: 30 giugno 1953

DECRETO FEDERALE

che modifica

quello sulle prestazioni della Confederazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale

(Del 27 marzo 1953)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 febbraio 1953,

decreta :

I.

L'articolo 3, primo capoverso, del decreto federale del 12 febbraio 1949/29 marzo 1950 ¹⁾ sulle prestazioni della Confederazione in caso d'invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

1) RU 1949, I, 495; 1950, II, 669.

Art. 3, primo capoverso.

Lo stipendio nel senso dell'articolo 2, secondo capoverso, comprende i 10/11 dello stipendio fisso, del minimo garantito delle tasse scolastiche e dei supplementi d'anzianità che il professore riceveva al momento del collocamento a riposo, dedotto l'importo di 1400 franchi.

II.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1953.

III.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: **Th. Holenstein.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 marzo 1953.

Il Presidente: **Schmuki.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 marzo 1953.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 1° aprile 1953.

Termine d'opposizione: 30 giugno 1953.

Legge Federale che completa quella sulla polizia delle acque nelle regioni elevate (Del 27 marzo 1953)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1953
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.04.1953
Date	
Data	
Seite	313-317
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 562

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.